TI_GERICHTE 80.2003.76 vom 7. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2003.76

FR: TI_GERICHTE 80.2003.76 du 7 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 80.2003.76 del 7 luglio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Camera di diritto tributario 07.07.2003 80.2003.76 Tessin Camera di diritto tributario 07.07.2003 80.2003.76 Ticino Camera di diritto tributario 07.07.2003 80.2003.76

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.2003.76 Lugano 7 luglio 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 6 giugno 2003 in materia di: imposte alla fonte presentato da: _____ _____ _____ _____ _____ _____ ritenuto in fatto ed in diritto - che il 3 marzo 2003 l'Ufficio delle imposte alla fonte chiedeva a _____ _____ _____ il pagamento dell'imposta alla fonte di fr. 69.10 relativa all'assoggettamento del dipendente _____ _____; - che il reclamo presentato dalla contribuente il 30 aprile veniva respinto dall'Ufficio con decisione su reclamo del 12 maggio 2003; - che con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della richiesta dell'Ufficio, lamentando un errore d'interpretazione dei dati che sarebbe stato segnalato tempestivamente al fisco e che avrebbe comportato l'aumento della trattenuta d'imposta da fr. 5.20 a fr. 63.90; - che l'Ufficio di tassazione con scritto del13 giugno 2003 propone di accogliere il ricorso, ammettendo di non aver tenuto conto per una svista che si trattava dell'assoggettamento di un apprendista e di essere quindi disposto a retrocederle l'importo di fr. 58.70 (fr. 63.90 - fr. 5.20); - che nulla osta all'accoglimento del ricorso e all'evasione dello stesso secondo l’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto . § Di conseguenza la decisione su reclamo del 12 maggio 2003 e la decisione del 3 marzo 2003 sono annullate. 2. Non si prelevano né spese né tassa di giustizia. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.